

**AS922 - CRITERI DI ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

Roma, 29 marzo 2012

Ministro dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Ministro dello Sviluppo Economico e  
delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'Autorità ha ricevuto una segnalazione nella quale si lamenta che molte amministrazioni comunali (o le società affidatarie del servizio di raccolta dei rifiuti urbani), interpretando in maniera impropria la normativa di settore, procederebbero ad un'eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

Per tale motivo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, deliberata nella riunione del 21 marzo 2012 ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune considerazioni in materia di criteri di assimilabilità.

La tematica dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani è stata già ampiamente trattata nell'ambito dell'Indagine Conoscitiva riguardante il settore dei rifiuti da imballaggio (IC26), conclusa dall'Autorità in data 3 luglio 2008.

In quell'occasione l'Autorità osservò come l'assimilazione dei rifiuti speciali provenienti da attività industriali/artigianali/commerciali sia suscettibile di determinare rilevanti squilibri concorrenziali, atteso che le amministrazioni comunali tenderebbero ad ampliare il novero dei rifiuti assimilati. Conseguenza di tale processo è la sottrazione dal gioco concorrenziale di tipologie di rifiuti speciali, le cui attività di raccolta e smaltimento dovrebbero essere lasciate agli operatori attivi nella gestione dei rifiuti speciali sulla base di rapporti contrattuali con i produttori di questi.

Tenuto conto di ciò, nelle conclusioni della richiamata Indagine Conoscitiva, l'Autorità aveva raccomandato *“alle istituzioni competenti una seria riconsiderazione dell'istituto della c.d. assimilazione”*, nell'attesa delle determinazioni generali previste dalla normativa vigente, ossia del decreto di cui all'art. 195, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06.

Ciò premesso, sulla base di quanto segnalato, perdurerebbe la prassi di molte amministrazioni comunali di estendere il perimetro dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani; siffatta prassi, peraltro, potrebbe essere implementata anche nell'ambito delle delibere quadro di cui art. 4 del D.L. n. 138/11.

In tale contesto, l'Autorità intende formulare l'auspicio che si possa addivenire alla formulazione dell'atto ministeriale previsto dall'art. 195, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06, che stabilisca in maniera univoca i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, al fine di definire gli ambiti di discrezionalità delle amministrazioni comunali nell'individuare quantità e qualità delle

tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo n. 152/06.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---